



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

# **Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2010**

**Novembre 2009**



## INDICE

Contenimento spese per consumi intermedi .....	1
Spese per collaborazioni e consulenze.....	3
Spese per organi collegiali ed altri organismi .....	5
Altre Tipologie di spesa.....	9
Riduzione costi di personale.....	13



## Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<u>Taglia carta</u> Art. 27 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.	dal 2009	Circolare RGS n. 31/2008
<u>Risparmio energetico</u> Art. 48- D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;	dal 2008	Circolare RGS n. 31/2008
<u>Sistema degli acquisti e dei beni</u> Art.1, commi 449, 455 e 456 – L. 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15- L. 24.12.2007, n. 244	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.	dal 2007	Circolare RGS n. 31/2008
<u>Posta- Piani triennali</u> Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della L. n. 244/2007	Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali	dal 2008	Circolare RGS n. 40/2007 Circolare RGS n. 31/2008

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p><u>Immobili</u> Art. 2, commi 618-623 - Legge 24.12.2007, n. 244</p>	<p>gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2009 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 3% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2009 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo X del bilancio dello Stato, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007".</p>	dal 2009	<p>Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p><u>Autovetture</u> Art. 1, commi 11 e 12 - L. 23.12.2005, n. 266 Art.1, comma 505 – L. 27.12.2006, n. 296</p> <p>Art. 14 - D. L. 2.7.2007, n. 81, convertito in legge dall'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 127</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del co.5 dell'art.1 della l. n. 311/2004, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.</p> <p>possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>dal 2007</p> <p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 1/2006 Circolare RGS n. 41/2006 Circolare RGS n. 17/2007</p>

## Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 1, comma 9 – L. 23.12.2005, n. 266</p> <p>Art. 27 - D. L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248</p> <p>Art.1, comma 505 – L. 27.12.2006, n. 296</p> <p>Art. 61, comma 2 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Fermo quanto stabilito all'art. 1, co. 11, della L. n. 311/2004, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del co.5 dell'art.1 della l. n. 311/2004, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	dal 2009	<p>Circolare RGS n. 28/2006</p> <p>Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 1, comma 467 – L. 27/12/2006, n. 296</p>	<p>L'articolo 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.</p>	dal 2007	<p>Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 14 - D. L. 2.7.2007, n. 81, convertito in legge dall'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 127</p>	<p>possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	dal 2007	
<p>Art. 3, comma 18 – Legge 24.12.2007, n. 244/2007</p>	<p>i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.</p>	dal 2008	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 61, comma 4 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del D.Lgs.165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133  art. 8-novies, comma 1 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33	i limiti di cui al comma 2 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i> . In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate <u>entro il 31 marzo</u> dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009



## Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 1, comma 58, della L. n. 266/2005	Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all' <i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> , e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.	2006	Circolari RGS n. 1/2006 e n. 28/2006
Art.1, comma 505 – L. 27.12.2006, n. 296	A decorrere dall'anno 2007, la suddetta disposizione si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>	dal 2007	Circolare RGS n. 41/2007
Art. 29 - D. L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248	Articolo 29: La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Non si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (co.7).	dal 2006	Circolare RGS n. 35/2006  Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006
Art. 68- D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	Articolo 68: introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per gli organismi collegiali mediante la definizione di criteri più rigorosi al fine della valutazione dell'utilità degli organismi stessi.		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 61, comma 1 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008
Art. 61, comma 14 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.	dal 2008	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>Art. 61, comma 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>le somme provenienti dall'applicazione delle disposizioni in rassegna, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate <u>entro il 31 marzo</u> dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma". Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>



## Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p><u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre...</u> Art. 61, comma 5 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 14 - D. L. 2.7.2007, n. 81, convertito in legge dall'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 127</p>	<p>possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>dal 2007</p> <p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 10/2009</p>
<p>Art. 61, comma 7 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p> <p>Art. 8-novies, comma 1 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 5 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 61, comma 17- D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate <u>entro il 31 marzo</u> dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"		
<u>Spese per sponsorizzazioni</u> Art. 61, commi 6 e 15 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133  Art. 8-novies, comma 1 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33	i limiti di cui al comma 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i> . In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	
Art. 61, comma 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate <u>entro il 31 marzo</u> dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"	dal 2009	Circolare RGS n.10/2009

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p><u>Incentivo alla progettazione</u></p> <p>Art. 61, comma 7-bis e 17, D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma <i>de qua</i> e per l'1,5% viene versata al capitolo n. 3493 di Capo X del bilancio dello Stato denominato "Versamento della quota pari all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, di cui all'articolo 61, comma 7-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, da destinare al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo"</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>
<p><u>Compensi collegi arbitrali</u></p> <p>Art. 61, commi 9 e 17 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente al capitolo n. 3490 di Capo X del bilancio dello Stato denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008";detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>





## Riduzione costi di personale

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 17 comma 7 – D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102	La disposizione prevede, fino al conseguimento delle economie come determinate ai sensi del comma 3 dell'art. 17, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono escluse da tale divieto talune categorie di personale espressamente indicate nel predetto comma 7 tra cui quelle delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle università, degli enti di ricerca e dell'Agenzia Italiana del farmaco per le specifiche finalità ivi indicate.	dal 2009	
Art. 17 commi 15, 16 e 17 – D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102  Art. 23 comma 3 – D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102	Anche in relazione ai tempi connessi con l'attuazione del comma 3 dell'articolo 17 del d.l. 78/2009, nel medesimo provvedimento è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2010 del termine entro cui poter procedere, rispettivamente: - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 23 comma 3); - alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (art. 17 comma 15), - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della predetta legge n. 296/2006 (art. 17 comma 16). - alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3 e 5 (art. 17 comma 17).	2009-2010	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 66 comma 7 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	Relativamente all'anno 2010, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere ai sensi del comma 10 vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.	2010	
Art. 66, comma 14 – decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008	Gli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 per l'anno 2010 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge finanziaria 2007, vale a dire entro l'80% delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si aggiunge che l'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, è stato modificato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 che ha soppresso l'ulteriore vincolo numerico delle cessazioni dell'anno precedente.	2010-2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
	<p>Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative dell'anzidetto comma 14. Del pari andrà considerato quanto disposto dall'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 207/2008, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legge n. 78/2009 che ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Analogamente l'articolo 17, comma 17, del citato decreto legge n. 78/2009 consente la proroga al 31 dicembre 2010 delle assunzioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008. ☐</p>		
<p>Art. 66 comma 13 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133</p>	<p>Si segnala infine che, anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009 fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004.</p> <p>In sostanza per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale. Anche per tale comparto l'articolo 17, comma 18, del ripetuto decreto legge n. 78/2009 ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008.</p> <p>Per l'anno 2012 si applica quanto previsto dal comma 9 del dl 112/2008.</p>	<p>dal 2009- 2011</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 74 – D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, al comma 1 in particolare, si dispone: la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. b); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. c). Il comma 5 dispone, poi, che sino all’emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.	dal 2008	
Art. 3, comma 80 – L. 24.12.2007, n. 244	Il comma 80 dell’articolo 3 della legge 244/2007, nel modificare l’articolo 1, comma 187, della legge n. 266/2005, come già modificato dall’art. 1, comma 538 della legge 296/2006 prevede che, a decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.	dal 2006	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 1, commi 213, 213-bis - L. 23.12.2005, n. 266	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L. Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali	dal 2007	Circolare RGS n.28/2006
Art.1, comma 468 - L. 27.12.2006, n. 296	La disposizione di cui sopra non si applica al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore	dal 4/7/2006	
Art. 28 – D. L. 4.7.2006, n.223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.	dal 2007	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art.1, commi 440-445 - L. 27.12.2006, n. 296	Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. E' affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.	dal 2007	DPCM 13/4/2007 Linee guida emanate ai sensi dell'art. 1, commi da 404 a 416, della L 296/2006.
Art. 20, comma 1, lett. e) – L. 23.12.1999, n. 488 e art. 55, comma 1, <i>secondo capoverso</i> , D. Lgs. 27.10.2009, n.15)	Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.	dal 2000	
Art. 1, commi da 189 a 197 – L. 23.12.2005, n. 266	Il comma 189 prevede che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.	dal 2006	Circolare RGS n. 28/2006

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 67 - D. L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133	I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del D. L. in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20 % a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10 % . Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con nota RGS n. 105601 del 15.10.2009 è stato precisato che il capitolo di riferimento per il suddetto versamento è il Cap. 3348 del capo X, con denominazione "Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D. L. 112/2008".	2009 (commi 2, 4 e 5) - dal 2010 (comma 3)	Circolare RGS n. 31/2008
Art. 55 D. lgs. 27.10.2009 n. 15	La norma, che sostituisce il testo dell'art. 40 bis del D. lgs. 30.3.01 n. 165, contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il controllo sui costi derivanti dalla contrattazione integrativa, tra l'altro, attraverso la trasmissione di specifiche informazioni alla Corte dei Conti. In particolare è stabilito che il controllo sulla compatibilità dei costi viene effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai relativi ordinamenti. Inoltre, ogni amministrazione è obbligata a pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui sopra e, altresì, a trasmettere tale documentazione all'ARAN, corredata dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.	dal 2009	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
Art. 1, comma 565 – L. 27.12.2006, n. 296	<p>La disposizione stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 98, della legge 311/2004 per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 per l'anno 2006, sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap non superino per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede applicativa, quanto già previsto dal citato articolo 1, comma 198, della legge 266/2005. Pertanto restano valide a tal fine le indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n.9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare, anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art.12-bis del d.l.vo 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni, come previsto dalla lettera b) del comma in esame. Nella lettera c) di detto comma vengono individuate alcune modalità operative a cui far riferimento, nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa. Alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.</p>		